

Appendice

Evoluzione legislativa e normativa

Nell'esercizio 2010 la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti è stata influenzata dalla specifica normativa di riferimento e da disposizioni di carattere generale.

Si riportano, di seguito, le più rilevanti modifiche normative intervenute che si riepilogano per contributi e prestazioni.

Contributi

Alla prevedibile lievitazione dei monti retributivi è seguito l'adeguamento dall'1.1.2010, ai sensi dell'art. 1, D.L. 402/81 (conv. dalla L. 537/81), dei limiti minimi di retribuzione giornaliera ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, in relazione alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, che è stato determinato, per l'anno 2010, nello 0,7%.

I predetti minimali sono stati adeguati al minimale giornaliero pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione vigente dall'1.1.2010, come previsto dall'art. 7, co. 1, D.L. 463/83 (conv. dalla L. 638/83) e s.m.i.. Per l'anno 2010 il limite è stato quantificato in € 43,79 giornalieri.

Per gli operai agricoli, il minimale di retribuzione giornaliero di cui all'art. 14, co. 7, D.L. 791/81 (conv. dalla L. 54/82) è stato determinato per l'anno 2010 in € 38,96.

Con la stessa decorrenza sono state determinate le retribuzioni convenzionali dei lavoratori operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, con riferimento e comunque in misura non inferiore alle retribuzioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, come previsto dall'art. 4, co. 1, D.L. 317/87 (conv. con L. 398/87).

Le agevolazioni contributive del settore agricolo di cui all'art. 01, co. 2, D.L. 2/2006 (conv. con L. 81/2006) e all'art. 1-ter, co. 1, D.L. 171/2008 (conv. con L. 205/2008) sono state prorogate al 31.7.2010 dall'art. 2, co. 49, L. 191/2009.

L'art. 1 co 45, L. 220/2010 ha poi previsto che le agevolazioni in questione continuassero a trovare applicazione anche a decorrere dall'1.8.2010

La Gestione è stata interessata dalle disposizioni di cui all'art. 1, L. 296/2006 in merito al conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare.

Nel 2010, in particolare, per ogni lavoratore interessato i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di ridurre la contribuzione in funzione della percentuale di TFR maturando conferita al fondo di previdenza complementare, ovvero al Fondo di Tesoreria, nella misura dello 0,23%.

La riduzione in questione si applica riducendo dapprima i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione. In caso di incapienza, si potranno abbattere gli altri contributi dovuti all'INPS, con esclusione del contributo destinato al Fondo di garanzia per il TFR e di quello di cui all'art. 25, co. 4, L. 845/78.

L'art. 38, co. 12, D.L. 78/2010 ha stabilito che l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati agli enti previdenziali (art. 25, co. 1, D.Lgs 46/99) deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. La previsione sopra riportata non si applica, limitatamente al periodo compreso fra l'1.1.2010 ed il 31.12.2012, ai contributi non versati e

agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data dell'1.1.2004.

Prestazioni

Ai sensi dell'art. 2, co. 12, D.L. 69/88 (conv. con L. 153/88) sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2008 e l'anno 2009, risultata pari allo 0,7% (Circolare 69/2010).

L'art. 2-ter del D.L. 185/2008 (conv. con L. 2/2009), introdotto dall'art. 2, co. 131, L. 191/2009 ha stabilito, in via sperimentale per l'anno 2010 (con successiva proroga per tutto il 2011 disposta dall'art. 1, co. 33, L. 220/2010), che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.

La sperimentazione si è applicata anche alle prestazioni di disoccupazione ordinaria erogate ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), L. 2/2009. Pertanto, le lavoratrici che, alla data di inizio del congedo di maternità, hanno maturato l'indennità di disoccupazione non agricola hanno potuto beneficiare dell'indennità di maternità secondo quanto previsto dall'art. 24, co. 4, D.Lgs. 151/2001.

L'art. 2, co. 153, L.191/2009 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 63, co. 6, D.lgs 151/2001 nel senso che il valore del salario medio convenzionale, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. A tale riguardo, l'Istituto ha precisato che gli eventi di maternità, indennizzabili sulla base dei periodi di paga ricadenti nell'anno 2010, non vanno liquidati sulla base dei salari medi convenzionali stabiliti annualmente per le singole province, bensì, sulla base del salario medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Con Circolare 62/2010, sulla base di indicazioni del Ministero del Lavoro, sono state fornite nuove istruzioni in materia di computo ed indennizzo del congedo di maternità in caso di parto prematuro ed interdizione prorogata (artt. 6 e 7, D.Lgs. 151/2001): precisamente, i giorni di congedo ordinario non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine dei mesi di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum di maggiore durata.

La L. 183/2010 ha introdotto alcune disposizioni, relative alla prestazione economica di malattia. Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa derivante da responsabilità di terzi, l'art. 42 impone ai medici, a decorrere dall'1.6.2010,, di darne segnalazione nel certificato di malattia al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di

assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

L'art 24, L. 183/2010 ha modificato, altresì, la disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, restringendo la platea dei destinatari del diritto ai permessi giornalieri di cui all'art. 33, co. 3, L. 104/92 e intervenendo sulle modalità di fruizione, e ha previsto che il lavoratore decada dai diritti di cui all'art. 33, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti stesso.

L'1.5.2010 sono entrati in vigore il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.

Tra i principali cambiamenti previsti dal regolamento (CE) n. 883/2004 vanno sottolineati in particolare:

una maggiore tutela dei diritti delle persone a seguito dell'estensione degli ambiti di applicazione "ratione personae" e "ratione materiae" del regolamento di base;

l'applicazione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, comprese le persone inattive;

l'estensione dei settori di sicurezza sociale soggetti al coordinamento, i quali comprendono le legislazioni in materia di prepensionamento - cui, peraltro, non è applicabile il principio della totalizzazione - e di "paternità assimilate" alla maternità;

il rafforzamento del principio dell'unicità della legislazione applicabile;

l'inserimento di una specifica disposizione che prevede l'assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti;

il rafforzamento del principio di parità di trattamento;

la modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione ed il mantenimento per un certo periodo (tre mesi aumentabili fino ad un massimo di sei) del diritto alle prestazioni per disoccupazione per la persona che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione;

la semplificazione delle procedure per il pagamento delle prestazioni per disoccupazione spettanti alle persone che si recano in un altro Stato membro dell'Unione europea in cerca di occupazione;

la razionalizzazione delle norme sulle prestazioni familiari;

l'introduzione del principio di buona amministrazione;

la velocizzazione e la semplificazione delle procedure di lavorazione delle pratiche attraverso la costituzione di un sistema europeo di scambi telematici dei dati tra gli organismi degli Stati membri.

L'Istituto è stato individuato come "punto di accesso" per l'Italia per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo.

Pertanto, attraverso l'INPS, per via telematica, perverranno dagli organismi esteri e saranno inoltrati agli organismi esteri i dati relativi alla legislazione applicabile, alle domande di prestazioni pensionistiche e a sostegno al reddito di competenza di questo Istituto, dell'INPGI, dell'ENPALS e delle Casse professionali.

PAGINA BIANCA



Rendiconti generali 2010

4. Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditiz.
decreto legislativo 20 novembre 1990 n° 357

PAGINA BIANCA

Relazione del Direttore generale

Il bilancio consuntivo dell'anno 2010 della Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, redatto secondo gli schemi del d.P.R. 97/2003, presenta un disavanzo economico di esercizio di 441 mln.

Per effetto di tale risultato di esercizio, l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2010 si riduce a 1.587 mln.

Il decreto legislativo 357/90 ha istituito la Gestione speciale in questione per un periodo di anni 20, con decorrenza dall'1/1/1991 e termine il 31/12/2010.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

Risultato di esercizio e situazione patrimoniale
(in milioni di euro)

Anno	Entrate	Uscite	Risultato di esercizio	Situazione patrimoniale al 31.12
2006	1.188	1.337	-149	2.811
2007	1.213	1.442	-229	2.582
2008	1.171	1.411	-240	2.342
2009	1.141	1.455	-314	2.028
2010	1.086	1.527	-441	1.587

Nella successiva tabella si riportano, in forma aggregata, i dati riassuntivi della gestione accertati nell'anno 2010 e nell'anno 2009.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

(In milioni di euro)

	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009	VARIAZIONI
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	2.028	2.342	-314
VALORE DELLA PRODUZIONE			
Alquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.043	1.031	12
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	...	...	0
Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rimborso di contributi	...	...	0
	1.043	1.031	12
Trasferimenti dalla G.I.A.S.	11	12	-1
Trasferimenti da altre gestioni dell'I.N.P.S.	2	3	-1
	13	15	-2
	1.056	1.046	10
COSTO DELLA PRODUZIONE			
Spese per prestazioni	-1.518	-1.446	-72
Poste correttive e compensative di spese correnti	8	21	-13
	-1.510	-1.425	-85
Trasferimenti passivi	-6	-6	0
Spese di amministrazione	-3	-3	0
	-9	-9	0
	-1.519	-1.434	-85
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-463	-388	-75
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi	22	74	-52
Canone d'uso	0	...	0
	22	74	-52
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C)	-441	-314	-127
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	...	...	0
RISULTATO D'ESERCIZIO	-441	-314	-127
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	1.587	2.028	-441

Si forniscono, di seguito, per il conto economico, le seguenti delucidazioni.

Valore della produzione 1.056 mln

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi - Le "aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti" sono state pari a 1.043 mln e presentano un incremento di 12 mln rispetto al gettito contributivo relativo all'esercizio precedente.

Il numero degli iscritti, per l'anno 2010, è stato rilevato in 55.994 unità. Le quote di partecipazione degli iscritti risultano pari a 0,190 mln e sono analizzate nell'allegato 1.

A rettifica delle suindicate voci le poste correttive e compensative delle entrate sono determinate in 0,001 mln da attribuire interamente al rimborso di contributi.

Altri ricavi e proventi -

Comprendono:

- i trasferimenti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) destinati: alla copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote (11 mln);
- il trasferimento da altre gestioni dell'I.N.P.S., pari a 2 mln, attiene al trasferimento da parte del Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, della contribuzione correlata a copertura dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario a sostegno del reddito a favore dei lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo.

Costo della produzione**-1.519 mln****Prestazioni istituzionali -**

Le spese per prestazioni, esposte nell'allegato 2, ammontano a 1.518 mln (1.446 mln nel 2009), con un incremento di 72 mln.

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nel prospetto che segue vengono riportati, con riferimento all'ultimo quinquennio, i dati relativi al numero degli iscritti ed al numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi	Prestazioni	Rapporto iscritti pensioni	Rapporto contributi prestazioni
(in milioni di euro)						
2006	61.920	38.760	986	1.327	1,6	0,74
2007	63.188	40.440	1.030	1.432	1,6	0,72
2008	61.505	41.447	1.031	1.402	1,5	0,74
2009	59.228	43.067	1.031	1.446	1,4	0,71
2010	55.994	43.526	1.043	1.518	1,3	0,69

Nella tabella della pagina seguente sono riassunti i dati relativi al numero degli iscritti e dei pensionati per ciascun istituto di credito.

Iscritti e pensionati al 1° gennaio 2010

Istituti di credito	Iscritti	Pensionati	Rapporto iscritti/ pensionati
Istituto bancario S. Paolo di Torino	17.043	5.519	3,1
Ex Cariplo	7.167	5.525	1,3
Monte dei Paschi di Siena	11.814	4.655	2,5
Ex Cassa di Risparmio di Torino	2.438	2.528	1,0
Cassa di Risparmio di Firenze	3.192	2.115	1,5
Ex Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane	1.182	3.901	0,3
Ex Cassa di Risparmio di Padova	2.748	1.284	2,1
Cassa di Risparmio di Asti	1.009	286	3,5
Banco di Sicilia	4.050	6.572	0,6
Banco di Napoli	5.351	11.141	0,5
Dato complessivo	55.994	43.526	1,3

Le poste correttive e compensative di spese correnti ammontano a 8 mln e diminuiscono di 13 mln, rispetto ai 21 mln rilevati nell'esercizio 2009. Sono costituite dai recuperi di prestazioni effettuati in occasione della riliquidazione dei trattamenti pensionistici e dai riaccrediti di rate di pensione non riscosse dai beneficiari.

Oneri diversi di gestione

Comprendono:

- i trasferimenti passivi, risultati pari a 6 mln, che attengono a contribuzioni a beneficio dello Stato (contribuzioni ex ONPI per 3 mln) ed a favore di altri Istituti per 3 mln circa;
- le spese di amministrazione ammontano a 3 mln, l'importo deriva dalla ripartizione delle spese di amministrazione complessivamente rilevate dall'Istituto ed attribuite alle Gestioni amministrate in attuazione dei criteri previsti dal vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto.

Nella tabella che segue si riportano, per grandi aggregati, i dati relativi alle spese di amministrazione rilevate per gli anni 2010 e 2009.

(in unità di euro)

	2010	2011
Spese per il personale	1.566.163	1.484.592
Spese per servizi svolti da altri enti:		
- amministrazione postale	2.981	5.265
- banche e uffici c/c postali	395.359	440.529
- altri enti	177.263	200.410
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	77.841	54.228
Illuminazione, forza motrice, riscaldamento, condizionamento, conduzione, pulizia, vigilanza, fitti locali, manutenzione e adattamento stabili	262.571	216.509
Spese per accertamenti sanitari	590	823
Spese per i servizi informatici e ammortamento apparecchiature informatiche	932.760	543.368
Altre spese	251.330	221.789
Totale	3.666.858	3.167.513
meno recuperi	149.675	103.465
meno residui insussistenti	150.450	27.371
Totale netto	3.366.733	3.036.677

Proventi ed oneri finanziari**22 mln**

Nell'ambito di tale voce gli interessi attivi sono stati determinati in 22 mln, a fronte di 74 mln registrati nell'esercizio precedente, e si riferiscono alla remunerazione delle anticipazioni alle gestioni e saranno utilizzate dall'Istituto quasi interamente per anticipazioni alle gestioni deficitarie. Per il calcolo degli interessi è stato applicato il saggio dell'interesse legale relativo all'anno 2010, pari all'1%, così come previsto dall'art. 52, co. 1, lett. a) del Regolamento di amministrazione e contabilità (come modificato con determinazione n.85 del 12/4/2010 del Commissario straordinario), che, per i consuntivi, indica il tasso di interesse legale dell'anno come saggio di riferimento.

Risultato d'esercizio

L'anno 2010 presenta un disavanzo complessivo di esercizio di 441 mln. Tale situazione è la risultante algebrica di posizioni diversificate analizzate nell'allegato B organizzato per singolo Istituto di credito.

o o o

Per quanto concerne lo Stato patrimoniale della Gestione si evidenziano fra le poste dell'Attivo: la voce concernente il "Credito in conto corrente verso l'INPS" il cui ammontare complessivo, pari a 1.918 mln, viene analizzato per ente creditizio, nell'ambito degli allegati da A1 ad A10; la voce relativa alle "Quote di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici", il cui ammontare (0,068 mln) rappresenta la quota parte del valore degli immobili strumentali dell'Istituto attribuita alla Gestione, ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto, e infine la voce relativa alle "Quote di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari", il cui ammontare (14 mln) si riferisce alla quota parte di pertinenza della Gestione degli investimenti patrimoniali unitari effettuati dall'Istituto.